

# **COMUNE DI BÉE**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024**

**NOTA INTEGRATIVA**

## PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio, quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

# **1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:**

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2022-2024 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

## **LE ENTRATE - ANALISI DELLE ENTRATE**

### **ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA (Titolo I)**

La stima è stata effettuata tenendo conto del trend storico e delle disposizioni di legge vigenti.

I principali tributi locali sono rappresentati dall'IMU, dalla TARI, e dall'Addizionale Comunale all'Irpef

#### **Imposta Municipale Propria (IMU)**

Il comma 738 della Legge di bilancio 2020, con decorrenza 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (Iuc) disciplinata dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), e ha rimandato ai commi da 739 a 783 la disciplina della nuova imposta municipale propria IMU.

Ciò ha comportato, rispetto al precedente assetto tributario, l'abolizione di fatto della TASI (incorporata nella nuova IMU) e il mantenimento in vigore della TARI.

La nuova IMU conserva l'esenzione già prevista per IMU e TASI per l'abitazione principale nonché le medesime scadenze del 16 giugno, per il pagamento della prima rata, e del 16 dicembre, per il versamento a saldo. L'IMU si applica ai possessori di beni immobili ad eccezione dell'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

Nel bilancio di previsione 2022/2024 la previsione è stata effettuata tenendo conto della volontà dell'amministrazione di mantenere politiche tributarie e fiscali invariate al fine di non accrescere la pressione fiscale.

L'entrata è stimata al netto della trattenuta a titolo di quota di contribuzione del Comune al Fondo di Solidarietà Comunale, trattenuta che viene effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti.

#### **Addizionale Comunale Irpef**

E' stato previsto un graduale aumento del gettito conseguente alla presumibile ripresa economica connessa ad un'attenuazione degli effetti della pandemia. L'aliquota resta invariata.

#### **Tassa rifiuti "TARI"**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]*";

L'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

L'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";

L'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*. Pertanto, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che testualmente recita: *“In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*, non si ritiene applicabile alla TARI stante la necessità di determinare le tariffe sulla base del Piano Finanziario approvato per ciascuna annualità e considerando la base imponibile in continua evoluzione, dovendo garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Di conseguenza, per la predisposizione delle tariffe TARI anno 2022, è necessario disporre del Piano Economico Finanziario determinato ai sensi di quanto disposto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con Deliberazione 363/2021/R/Rif;

Al momento della formazione del bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora trasmesso a questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2022 e, in base ai colloqui intercorsi con il gestore, è ragionevole presumere che lo stesso non verrà trasmesso in tempi brevi.

Ciò impedisce al Comune di procedere a deliberare specificatamente le tariffe TARI 2022 prima dell'approvazione del Documento di Programmazione il cui termine resta fissato al 31/12/2021.

Pertanto, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2022/2024, le entrate TARI sono state mantenute nella stessa misura determinata per l'anno 2021 con riserva di provvedere, previa ricezione del Piano Finanziario del Gestore, alla determinazione delle Tariffe anno 2022 disponendo, nel contempo, le eventuali variazioni al documento di previsione che si rendessero necessarie.

### **Imposta di Soggiorno**

L'Amministrazione ha confermato l'applicazione del tributo nella misura di 1 euro a persona per ogni pernottamento, come già deliberato a decorrere dall'esercizio 2018.

### **Recupero evasione IMU/TASI**

Nell'anno 2022 dovrà continuare l'attenta politica di lotta all'evasione per i tributi sugli immobili e la regolarizzazione delle posizioni contributive non corrette.

Tale attività è effettuata con il personale interno dell'ufficio.

### **Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato l'entità e le modalità di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale.

La previsione è stata iscritta in bilancio in base ad una simulazione effettuata tenendo conto delle modifiche normative intervenute.

### **TRASFERIMENTI CORRENTI (Titolo II)**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico, delle disposizioni di legge e della documentazione agli atti dell'ente.

### **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Titolo III)**

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e delle modalità di erogazione dei servizi.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere per quanto attiene canoni, locazioni e affitti, all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza, con riferimento a strumentazione, tecniche e modalità consolidate.

### **Canone unico di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria**

Con determinazione n. 9 in data 05/02/2021 il servizio di accertamento e riscossione del Canone unico di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria è stato affidato alla ditta Tre Esse Italia Srl con sede in Supino dietro corresponsione a favore del Comune di un canone annuo onnicomprensivo determinato nella misura di Euro 2.500,00.

## **ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)**

### **Contributi agli Investimenti**

Sono previsti, negli esercizi 2022-2024, contributi regionali e fondi ristorno frontalieri destinati al finanziamento di specifici interventi inseriti alle corrispondenti voci di spesa.

In particolare, per l'esercizio 2022, sono previsti interventi per la messa in sicurezza di immobili per l'importo di Euro 50.000,00 da finanziarsi con contributi erariali ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i .

### **Altre entrate in Conto Capitale**

Le previsioni di entrata si riferiscono ai proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire, queste entrate sono state interamente destinate al finanziamento di spese per investimento.

Nei documenti allegati al Bilancio di Previsione vengono dettagliatamente indicati gli investimenti programmati per il triennio 2022/2024 con l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento.

## **ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI (Titolo VI)**

Non sono previste assunzioni di nuovi mutui per l'intero triennio di riferimento del bilancio.

## **LA SPESA - ANALISI DELLE SPESE**

### **SPESE CORRENTI (Titolo I)**

Le spese correnti (titolo I) comprendono gli oneri relativi alla gestione ordinaria dei servizi pubblici e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisto di beni e servizi, erogazione di contributi, interessi passivi, rimborsi vari.

Tra le spese correnti sono inclusi anche il fondo crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva e i fondi per spese e passività potenziali.

Le previsioni 2022/2024 sono state formulate tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio;
- interessi, su mutui in ammortamento, attualmente tutti a tasso fisso;
- contratti e convenzioni in essere;
- spese per utenze e servizi di rete;
- previsioni assestate per l'anno 2021.

In materia di spesa di personale vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica.

### **SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II)**

Le spese per investimenti sono rappresentate dalla programmazione delle opere pubbliche.

In applicazione delle nuove regole di contabilità tali stanziamenti devono ricomprendere anche le previsioni di spesa relative ad investimenti finanziati in esercizi precedenti ma non ancora completati o per i quali risultano ancora da liquidare stati di avanzamento. Alla data di stesura del presente documento non risultano variazioni nei cronoprogrammi delle opere in corso di realizzazione.

### **FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

**Fondo di Riserva** -Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 comma 2 ter del Dlgs 267/2000.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2022 è di € 3.000,00 e corrisponde allo 0,43% delle spese correnti.

**Fondo crediti di dubbia esigibilità** – Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre

amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è iscritto a bilancio 2022/2024 nel rispetto di quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate nel quinquennio precedente, utilizzando il metodo della media semplice.

Ai sensi dell'art. 107 bis del D.L. 18/2020 l'ente si è avvalso della facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 da stanziare nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Nella tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente per ciascuno degli esercizi 2022/2024.

#### **Altri fondi:**

**Fondo spese derivanti da contenzioso** Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs.118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo e non utilizzate costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Tale fondo non è stato costituito in quanto, al momento, non risultano contenziosi.

**Fondo a copertura perdite società partecipate** - Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti e dell'art. 21 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

A momento nessuna Società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianabile che obbliga l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 e pertanto il fondo non è stato costituito.

**Fondo per indennità di fine mandato del sindaco** - In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco" che non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

**Fondo rinnovi contrattuali:** Gli oneri per i rinnovi contrattuali sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni.

L'accantonamento è stato effettuato tenendo conto dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019/2021 per il personale del comparto delle funzioni del 14.7.2021 del Comitato di Settore Autonomie Locali, della Circolare MEF n. 11 del 9.4.2021, nonché, per il rinnovo 2022/2024 dell'art. 184 del DDL bilancio 2022.

Se al 31/12/2022 non verrà sottoscritto il CCNL tali somme confluiranno nell'avanzo accantonato.

#### **REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

Nel 2019 la legge di bilancio ha introdotto una svolta profonda: il pareggio di bilancio (ex Patto di stabilità interno) ha lasciato il passo al rispetto dei soli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente (Dlgs 267/00) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (decreto legislativo 118/2011). In termini operativi, la programmazione della spesa pubblica (in particolare gli investimenti) è condizionata al solo rispetto degli equilibri del proprio bilancio.

L'assunzione di nuovo indebitamento è vincolata al solo rispetto dell'articolo 204 del Tuel, che disciplina la sostenibilità del relativo rimborso. In altre parole, occorre verificare che l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno.

Il bilancio di parte corrente deve assicurare la sostenibilità delle spese relative all'ammortamento dei mutui contratti

**GLI EQUILIBRI DI CASSA** - L'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione garantisca un fondo di cassa finale non negativo.

La stima degli incassi per l'annualità 2022, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, e la stima dei pagamenti, strettamente correlata alle previsioni di competenza e ai residui presunti, consente di prevedere un fondo di cassa finale, pari a € 81.549,58

Tale stima sarà suscettibile di modifiche in corso d'anno originate, oltre che dalla chiusura dell'esercizio 2021 e dalle fisiologiche variazioni del bilancio finanziario, anche dalle variazioni connesse a modifiche correlate ad una diversa attuazione degli interventi di spesa o ad una diversa tempistica di erogazione delle somme da parte di enti terzi.

Non sono, comunque, prevedibili squilibri di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno.

Il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti è volto a garantire la copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

Nell'esercizio 2022 non essendoci state, ad oggi, variazioni nei cronoprogrammi, il FPV non viene previsto.

A seguito di un'eventuale variazione dei cronoprogrammi entro la chiusura dell'esercizio in corso si procederà alla predisposizione di apposita variazione qualora se ne ravvisassero i presupposti.

## **2. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2022-2024 viene presentata prima della chiusura dell'esercizio 2021, dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e dell'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2021.

Solo al termine di queste operazioni sarà possibile determinare l'effettivo Avanzo di Amministrazione 2021 che verrà reso definitivo con l'approvazione in Consiglio Comunale del Rendiconto 2021.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2021**

L'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2021 risulta essere di € 224.751,42 come dettagliatamente indicato nella tabella dimostrativa allegata al Bilancio di Previsione.

La quota di avanzo disponibile stimata è pari a € 179.272,39

Non si prevede l'applicazione dell'avanzo presunto al Bilancio di Previsione

### **3. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Al bilancio di previsione 2022/2024 non è prevista l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Presunto.

### **4. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.**

La realizzazione delle opere pubbliche programmate non ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio 2022/2024, considerato che non è previsto il ricorso all'indebitamento mediante l'assunzione di nuovi mutui.

Le spese d'investimento e le relative fonti di finanziamento previste nel bilancio 2022-2024 sono dettagliatamente indicate nei prospetti allegati al medesimo.

Tutte le spese di investimento finanziate negli esercizi precedenti sono state concluse o sono in corso di ultimazione.

### **5. NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI**

Non essendoci state, ad oggi, variazioni nei precedenti cronoprogrammi, nel Bilancio di Previsione 2022/2024 il FPV non viene previsto.

Tutti gli interventi inerenti gli investimenti programmati per il 2022 sono previsti con l'obiettivo di essere realizzati entro il 31.12.2022, fermo restando che, se in fase di definizione dei relativi cronoprogrammi, la spesa non risulterà più esigibile entro l'anno, si procederà ad adeguare l'esigibilità della stessa e a costituire il relativo FPV parte spesa.

### **6. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

### **7. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA**

L'ente non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.

### **8 ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267**

L'ente non possiede propri enti ed organismi strumentali.

## **9. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

Il Comune di Bée, al 31/12/2020 detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE</b>
Acqua Novara VCO SPA	0,0478
Con.Ser. VCO SPA	0,2644
VCO Servizi SPA (in liquidazione)	0,3531
Gal Laghi e Monti srl	0,175

Dalla tabella si evince che il nostro Ente è sempre socio di minoranza in tutte le società con quote di partecipazione inferiori allo 0,50%.

Tali partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione.

Le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale ed istituzionale.

Non sono previsti trasferimenti per ripiano disavanzi delle società.

L'Ente ha provveduto con delibera di C.C. n. 31 del 30 novembre 2021, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute.

## **10. ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

Si rimanda al DUP 2022/2024.